

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI BENI MOBILI – N. 1 TRATTORE
TAGLIAERBA DA UTILIZZARE NELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL BASEBALL
"CITTADELLA DELLO SPORT GIANNI FALCHI - CAMPO DA SOFTBALL SPISNI"**

TRA

COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE SPORT (cod. fisc. 01232710374) con sede in Bologna alla Piazza Liber Paradisus n.10, 40129, rappresentato ai fini del presente contratto dal dott., nato a il, in esecuzione al decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione P.G. n. 714965/2023, d'ora in avanti "COMODANTE"

E

FORTITUDO B.C. 1953 S.C.R.L. (cod. fisc. 91217700375) con sede in Bologna al Piazzale Atleti Azzurri d'Italia n. 11, 40139, rappresentata ai fini del presente contratto dall'Avv., nato a il, nella sua qualità di Presidente, munito dei necessari poteri in forza delle disposizioni statutarie e di giusta delibera del Consiglio di Amministrazione, d'ora in avanti "COMODATARIA",

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 186162/2020 è stato concesso in gestione e uso l'impianto sportivo per il baseball denominato Stadio "G. Falchi", oggi denominato "*Cittadella dello Sport Gianni Falchi - Campo da Softball Spisni*" alla società sportiva Fortitudo B.C. 1953 a seguito del quale è stato sottoscritto tra le parti il contratto rep. n. 4928/2020;
- all'art 4. del predetto contratto veniva previsto ha l'obbligo per la concessionaria di provvedere alla gestione dell'impianto, alla manutenzione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature connesse;
- la cittadella di Bologna è un impianto polivalente outdoor, al cui interno è

presente lo stadio per il baseball Gianni Falchi, ed il campo da softball Spisni;

- con comunicazione P.G. n. 58551/2023 lo stesso contratto veniva prorogato per consentire la continuità del servizio di gestione fino all'inizio dei lavori previsti nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 494543/2024 il Comune di Bologna ha affidato all'operatore economico DAIVES di Guerrini Davide la fornitura di n. 1 trattore tagliaerba per l'utilizzo nell'impianto "*Cittadella dello Sport Gianni Falchi - Campo da Softball Spisni*";

- tale trattore tagliaerba é stato regolarmente consegnato al predetto impianto sportivo gestito da FORTITUDO B.C. 1953 S.C.R.L.;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. /2024 è stato approvato lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito della fornitura sopra descritta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il COMODANTE concede in comodato a titolo gratuito alla COMODATARIA, che accetta, il bene mobile di seguito indicato:

- n. 1 trattore tagliaerba marca STIGA modello 98 con matricola n. 24BA3RON003516;

Articolo 2

La COMODATARIA dichiara di aver esaminato il bene oggetto del presente contratto, di averlo trovato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione, e si impegna a mantenerlo nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto.

La COMODATARIA si impegna a non utilizzare la cosa comodata per scopi e usi diversi da quelli propri, a custodire il suindicato bene con la massima cura e

diligenza e a restituirlo immediatamente a richiesta del proprietario nelle condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

La COMODATARIA potrà liberamente disporre del bene comodato per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Articolo 3

Tutte le spese derivanti dall'utilizzo del suddetto bene sono completamente a carico della COMODATARIA, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suindicato bene.

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n.131 del 26.04.86.

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 4

La COMODATARIA che ha ricevuto in consegna il bene in oggetto si impegna a restituirlo alla scadenza della convenzione rep. n. 4928/2020 al COMODANTE il quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuto ed urgente bisogno, può esigerne la restituzione immediata.

Articolo 5

Il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio della COMODATARIA salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

La COMODATARIA solleva il COMODANTE da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dal bene di cui all'art. 1 e dal suo uso.

In caso di furto del bene ricevuti in comodato, la COMODATARIA è tenuto a darne comunicazione al COMODANTE, entro 48 ore in forma scritta, allegando copia autenticata di denuncia alle Autorità Competenti, nella quale sia specificata la

dinamica del fatto.

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui la COMODATARIA utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito.

Articolo 7

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 8

Le parti danno atto che i rispettivi dati e informazioni acquisiti da ciascuna di esse nell'ambito del presente rapporto convenzionale saranno trattati esclusivamente per le relative finalità, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 9

Per ogni controversia inerente al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto, .10.2024

p. il Comune di Bologna

Direttore Dott. Paolo Ricci

(doc. sottoscritto digitalmente)

p. Fortitudo B.C. 1953 S.c.r.l.

Presidente Avv. Pierluigi Bissa

(doc. sottoscritto digitalmente)